



# REPUBBLICA ITALIANA

## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA LECCE

### PRIMA SEZIONE

**Registro Ordinanze: 534/07**

**Registro Generale: 776/2007**

nelle persone dei Signori:

**ALDO RAVALLI  
ETTORE MANCA  
CARLO DIBELLO**

**Presidente  
Primo Ref.  
Ref. , relatore**

ha pronunciato la seguente

### **ORDINANZA**

nella Camera di Consiglio del **13 Giugno 2007**

Visto il ricorso 776/2007 proposto da:

*COMUNE DI OTRANTO*

rappresentato e difeso da:

*FINOCCHITO MAURO*

con domicilio eletto in LECCE

*VIA AUGUSTO IMPERATORE, 16*

*presso*

*PELLEGRINO GIOVANNI*

**contro**

*REGIONE PUGLIA - BARI*

rappresentato e difeso da:

*FRANCESCONI LEONILDE*

*con domicilio eletto in LECCE*

*VIALE ALDO MORO, 1 C/O UFF. CONTENZ.*

*presso la sua sede*

*e nei confronti di*  
**DE NICOLA DIANA PIER PAOLA**  
rappresentato e difeso da:  
**MILLEFIORI TOMMASO**  
*con domicilio eletto in LECCE*  
**VIA MANNARINO N. 11/A**  
*presso la sua sede;*

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, dell'atto n. 44 del 30.4.2007 dell'Assessorato alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva – Settore Demanio e Patrimonio – Coordinamento Demanio Marittimo della Regione Puglia, avente ad oggetto la concessione, a favore della sig.ra Diana Piera Paola De Nicola, di un'area demaniale marittima della superficie complessiva di mq. 1.632,55, in località "Baia dei Turchi" nel territorio di Otranto, in catasto censita al fol.10 p.lla 14, per la realizzazione di una spiaggia libera con servizi, comprendente un'area coperta di mq. 81,41 per chiosco bar, deposito, due spogliatoi, tre bagni, cinque docce e locale di pronto soccorso, nonché area blocco impianti e pedana in legno di mq. 41,01 sormontata da una struttura in legno e telo ombreggiante; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale, ed in particolare, ove occorra, delle precedenti concessioni demaniali n. 145/2005 e n. 46/2006;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;  
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;  
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

**DE NICOLA DIANA PIER PAOLA**  
**REGIONE PUGLIA - BARI**

Udito il relatore Ref. CARLO DIBELLO e uditi altresì per le parti l'Avv. Finocchito, l'Avv. Francesconi e l'Avv. Millefiori;

Rilevato che la concessione demaniale impugnata abilita la ricorrente a fornire servizi attinenti alla balneazione che sono riconducibili al modello della cd spiaggia libera attrezzata, con obbligo, per il concessionario di evidenziare la percentuale, non inferiore al 50% dell'area complessiva concessa utilizzabile gratuitamente dal pubblico, conformemente a quanto previsto dall'art. 16 comma 6 della L.R. n. 17/06; ritenuto che proprio detta configurazione strutturale lascia impregiudicato il libero accesso di tutti i potenziali utenti del tratto di arenile di cui si discute; permette la fruizione indistinta dei servizi di pubblica utilità offerti dalla ricorrente -come il punto di pronto soccorso- e, infine, pone a carico della interessata obblighi di manutenzione, conservazione e pulizia dell'arenile proprio allo scopo di preservarne l'integrità sul piano paesaggistico;

rilevato, in ultima analisi, che la concessione demaniale in oggetto è stata rilasciata facendo salve le diverse determinazioni che dovessero essere adottate in sede di pianificazione costiera;

Visti gli artt. 19 e 21, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Ritenuto che non sussistono i presupposti previsti dal citato art.21;

**P.Q.M.**

Respinge (Ricorso numero 776/2007) la suindicata domanda cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

LECCE , li 13 Giugno 2007

Aldo RAVALLI – Presidente

Carlo DIBELLO – Estensore

Pubblicata mediante deposito  
in Segreteria il 13 Giugno 2007